



Roma, 11 gennaio 2013

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Divisione Normativa Prudenziale

Via Nazionale 91

00184 Roma

**Osservazioni dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari
relativamente al Documento di consultazione della Banca d'Italia recante
"Disposizioni di vigilanza – Autorizzazione all'attività bancaria"**

In relazione al documento di consultazione in oggetto, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ci premuriamo sottoporre alla Vostra attenzione le osservazioni seguenti, ovviamente per gli aspetti di interesse delle Banche Popolari.

Livello di capitale iniziale. *Quanto all'innalzamento del capitale iniziale minimo per le Banche Popolari neo-costituite, si ritiene adeguata l'individuazione della nuova soglia in 10 milioni di euro (dagli attuali 6,3 milioni); e ciò in considerazione dell'auspicabile obiettivo di determinare "sostanziali effetti positivi in termini di maggiore solidità di tali banche" alla luce della riduzione stimata - nella Relazione sull'analisi di impatto che accompagna lo schema di disposizioni - della probabilità media di uscita dal mercato che si ridurrebbe dal 19,6%, in corrispondenza dell'attuale minimo regolamentare, al 9,8%, in corrispondenza del nuovo livello ipotizzato.*

Si evidenzia altresì, sotto altro profilo, che a seguito dell'intervenuta entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, l'art. 30, comma 2, primo periodo, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è stato sostituito dal seguente: «Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento».

In conseguenza, lo schema delle Disposizioni di vigilanza, Sezione II, paragrafo 1, nella parte in cui si prevede che «Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare lo 0,50% del capitale sociale» andrebbe modificata per tenere conto della nuova normativa sopra citata.



Termine di adeguamento per le banche esistenti. Si ritiene sussistente qualche profilo di criticità relativamente ad alcune banche già autorizzate che potrebbero presentare un livello di patrimonio di vigilanza inferiore al nuovo minimo e che, stando al documento in consultazione, avrebbero un termine non inferiore a 24 mesi entro il quale adeguarsi.

In proposito, data l'attuale difficile congiuntura, potrebbe valutarsi di prevedere un termine per l'adeguamento più ampio.

* * *

Si rileva, infine, che nel documento di consultazione (paragrafo II.1. Qualità e ammontare del capitale iniziale, conto indisponibile di deposito del capitale (Sezione II) pag. 3) si fa riferimento alla «tradizionale distinzione "per categoria istituzionale" fra banche spa e popolari, da un lato, e banche mutualistiche dall'altro»: in proposito, tenuto conto che, come noto, anche le banche popolari sono banche mutualistiche, nella forma della mutualità non prevalente, a nostro avviso andrebbe sostituita la dizione "banche mutualistiche" con quella di "banche a mutualità prevalente".

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Giuseppe de Lucia Lumeno

